



COMUNE DI BORGOMASINO
Città metropolitana di Torino

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 25 DEL 12.11.2022

OGGETTO: INCOLUMITÀ E SICUREZZA PUBBLICA, IGIENE E DECORO

IL SINDACO

PRESO ATTO

a-) delle numerose segnalazioni pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalla presenza di siepi, alberi, piante, rami e foglie che protendendosi dai suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso – in particolare le strade comunali – e che la sporgenza costituisce ostacolo alle condizioni di transitabilità, di leggibilità della segnaletica tenuto conto che l'utente della strada deve essere posto nelle condizioni di potere transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità e che nulla deve essere d'intralcio nel suo cammino;

b-) delle numerose segnalazioni riguardanti il mancato espurgo di fossi e/o canali privati da parte dei proprietari o dei gestori il cui inadempimento non li rende sgombri dall'eccessiva vegetazione per il naturale deflusso delle acque;

c-) delle numerose segnalazioni (ovvero degli accertamenti) riguardanti il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, anche speciali, al di fuori dei contenitori e degli spazi riservati alla raccolta, nonché di disagi derivanti dalle deiezioni a opera dei cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, oltre alla presenza di cani condotti senza guinzaglio;

d-) delle numerose segnalazioni sul territorio comunale di specie infestanti appartenenti alla famiglia dei muridi (topi e ratti), la cui presenza costituisce veicolo per molteplici microrganismi patogeni pericolosi per gli uomini e per gli animali, nonché elevato rischio per l'igiene urbana e per la salute pubblica;

CONSIDERATO, IN MATERIA DI INCOLUMITÀ E SICUREZZA PUBBLICA

e-) che al proprietario del terreno compete l'abbattimento o la messa in sicurezza di alberi, rami con o senza foglie e/o piante pericolanti con o senza foglie;

f-) che al proprietario del terreno confinante o prospiciente con strade pubbliche o ad uso pubblico compete la potatura, il taglio, l'abbattimento di alberi, ovvero di piante e/o foglie che oltrepassano il confine di proprietà del terreno e che invadono la sede stradale;

g-) che è dovere del proprietario di fossi e/o canali privati di provvedere al loro espurgo in modo da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e di evitare il formarsi di depositi di materiali che impediscono il naturale deflusso delle acque;

CONSIDERATO, IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA

h-) che è necessario mantenere il controllo sul fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, rilevabile lungo le strade centrali e periferiche del territorio comunale, che induce forme di degrado, incompatibili con il mantenimento dei necessari standard igienico sanitari;

i-) che l'abbandono di rifiuti o l'irregolare conferimento dei rifiuti comporta un pregiudizio per il decoro urbano con conseguente insidia per l'igiene pubblica;

l-) che la presenza di specie infestanti appartenenti alla famiglia dei muridi (topi e ratti) potrebbero costituire situazioni di rischio per l'igiene urbana e per la salute pubblica;

m-) che il proprietario e/o il detentore del cane deve provvedere alla raccolta immediata degli escrementi dell'animale e che è sempre responsabile del controllo e della sua conduzione;

RILEVATE

le relazioni di servizio, anche a seguito di ripetuti sopralluoghi, da parte del responsabile del servizio di Polizia locale;

RICHIAMATE

- le norme del T.U.E.L. di cui al D.lgs. 18.8.2000, n. 267, in particolare gli artt. 50 e 54;



COMUNE DI BORGOMASINO
Città metropolitana di Torino

- le disposizioni del Codice della strada di cui al D.lgs. 30.4.1992, n. 285, in particolare degli artt. 15, 16, 29, 30, 31;
- le disposizioni del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- le norme in materia ambientale di cui al D.lgs. 3.4.2006, n. 152;
- le prescrizioni in materia di sicurezza pubblica di cui alla L. 24.7.2008, n. 125, di conversione del D.l. 23.5.2008, n. 92;
- le disposizioni degli artt. 892 e seguenti del Codice civile;
- i precetti della Legge 24.11.1981, n. 689, di modifica al sistema penale;
- le disposizioni del Regolamento comunale di Polizia urbana;
- le disposizioni del Regolamento comunale di Polizia rurale;

ATTESA

la necessità e urgenza, a tutela della pubblica e privata incolumità, di disporre misure idonee per salvaguardare le condizioni di interesse pubblico di cui all'art. 54 del citato T.U.E.L. di cui al citato D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

a tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi o comunque di proprietà private esistenti su tutto il territorio comunale, di provvedere nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza:

1a) alla pulitura del secco di tutte le piante e foglie esistenti e all'abbattimento di ogni alberatura che per essiccamento o per forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale e/o per l'incolumità pubblica, in modo da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni, secondo le prescrizioni di cui all'art. 892 e segg. del Codice civile e degli artt. 15 e 29 del Codice della strada.

1b) alla potatura regolare di siepi, piante e foglie radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti di carreggiata, limitazioni di visibilità e di leggibilità della segnaletica stradale;

1c) a garantire una fascia di rispetto sul ciglio e/o alla base delle scarpate, libera da arbusti, rovi, piante e foglie infestanti, in modo da impedire il riversamento di terreno nelle cunette per non occultare la visibilità degli utenti della strada;

1d) a rimuovere e a smaltire dalla sede stradale e dalle aree pubbliche di alberi, ramaglie, foglie e terriccio provenienti dai propri fondi;

2) a mantenere i locali di abitazione e di uso pubblico puliti e ordinati e a procedere, in caso di condizioni che costituiscano ricetto di ratti (esempio: scantinati, soffitte, cunicoli, intercapedini) di procedere all'integrale derattizzazione per prevenire la nidificazione, la penetrazione e la diffusione di ratti e di topi;

AVVERTE

3) che è vietato abbandonare rifiuti sul suolo, anche speciali, in aree e luoghi diversi da quelli autorizzati;

4) che è vietato lasciare cadere, deporre, spandere, gettare, anche dal finestrino, qualsiasi rifiuto sia di materia liquida, sia di materia solida, sugli spazi pubblici e su aree private di pubblico passaggio;

5) che i proprietari, i detentori dei cani, nonché le persone anche solo temporaneamente incaricate della custodia o detenzione, sono obbligati a provvedere alla raccolta immediata degli escrementi dell'animale, oltre all'utilizzo di un guinzaglio durante la conduzione dell'animale;

AVVISA

A-) chiunque violi, salva diversa disposizione di legge, l'art. 7-bis, c. 1-bis, del D.lgs 18.8.2000, n. 267, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 fino a € 500;



COMUNE DI BORGOMASINO
Città metropolitana di Torino

B-) chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 255 del D.lgs. 3.4.2006, n. 152, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 3.000, tenuto conto delle eventuali aggravanti, anche penali, statuite degli artt. 192, c. 3 e dell'art. 187, c. 3 del citato D.lgs. 152/2006;

C-) chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.lgs. 30.4.1992, n. 285 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 173 a € 694;

D-) chiunque violi le disposizioni dell'art. 15, c. f-bis, del D.lgs. 30.4.1992, n. 285 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 216 a € 866;

E) il comune di Borgomasino, in caso di inerzia, si riserva di disporre, con provvedimento d'ingiunzione, l'esecuzione d'ufficio delle prescrizioni a spese a totale carico degli inadempienti.

DISPONE

n) che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Torino, alla Stazione dei Carabinieri di Borgomasino e alla Polizia locale;

o) che i soggetti di cui all'art. 12 del Cds sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

INFORMA

che, a norma dell'art. 3, c. 4 della Legge 7.8.1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte, nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione ai sensi del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2.7.2010, n. 104 oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

RENDE NOTO

la presente ordinanza è immediatamente esecutiva con la pubblicazione sull'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Borgomasino per la durata di 60 (sessanta) giorni, rispettivamente agli indirizzi <https://albo.studiok.it/borgomasino/albo/> e <https://www.comune.borgomasino.to.it/it-it/home>, nonché attraverso l'affissione di manifesti in luoghi aperti al pubblico;

IL SINDACO

dott.ssa Antonella Giovanna Pasquale

firma autografa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, n. 39